

Contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC)

Il Consiglio di Stato

Visto l'art. 5 del contratto normale di lavoro per gli operatori dei Call Centers (CNLCC) comunica:

1. L'art. 4 del CNLCC è abrogato e sostituito dal seguente:

I salari minimi adeguati all'indice dei prezzi del consumo del mese di novembre 2009 (103,9) rimangono invariati in quanto il tasso d'inflazione nazionale rilevato da novembre 2008 a novembre 2009 è pari allo 0%:

I salari minimi per 13 mensilità restano pertanto i seguenti:

Operatore "outbound" e "inbound":	2010
- Modalità retributiva mensile (100%)	
durante il periodo di prova (3 mesi)	fr. 2676.-
dopo il periodo di prova	fr. 3087.-*
- Modalità retributiva oraria**	
durante il periodo di prova (3 mesi)	fr. 15.40
dopo il periodo di prova	fr. 17.80

* Il sistema a provvigione è possibile soltanto se attuato a partire dall'importo minimo fisso di fr. 3087.— al mese.

** Personale occasionale c/o a tempo parziale remunerati all'ora. A questi importi orari vanno aggiunte le indennità per le vacanze (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane), per i giorni festivi (9 giorni risp. 3%) e per la tredicesima mensilità (8.33%).

2. Questa modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010 ed è pubblicata nel Foglio ufficiale

Bellinzona, ...

Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, **G. Gendotti**
Il cancelliere, **G. Gianella**